

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 7 novembre 2024

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/42 bis

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di **118 posti** per l'accesso alla qualifica di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – datato 01 novembre 2024.
Pubblicazione del bando di concorso.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”* e, in particolare, l'articolo 33;
- VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”* e, in particolare, l'articolo 26;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante *“Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria”;

- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *“Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”* e, in particolare, l’articolo 5-bis, che prevede l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 19, 47, 71, 75 e 76;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”*;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera ii), n.5, che prevede, tra l'altro, che non si applichi, fino al 2026, alcun limite di età a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari, e l'articolo 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 13, 13-bis;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/90 in materia di autocertificazione e al predetto decreto-legge n. 82/2005 in materia di identità digitale;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *“Conversione in legge, con*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative" e, in particolare, l'articolo 2-bis;

- RITENUTO di semplificare lo svolgimento dell'iter concorsuale ai sensi del citato articolo 2-bis del d.l. n. 198/2022, in considerazione della necessità di assicurare il più celere ripianamento delle carenze organiche e contenere il periodo di svolgimento della procedura, mediante l'eliminazione, nell'ambito della categoria dei titoli professionali, della valutazione di quello relativo all'effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi professionali organizzati dall'amministrazione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante *"Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante *"Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e, in particolare, l'articolo 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente *“Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante *“Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 16 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15”*, e, in particolare, l'articolo 6, concernente le categorie di documenti non accessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, recante *“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante *“Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, datato 11 novembre 2011, recante *“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 dicembre 2023, n. 1648, relativo alle classi di laurea triennali;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 dicembre 2023, n. 1649, relativo alle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico;
- CONSIDERATO che, nell'ambito delle classi di laurea magistrale e specialistica di cui ai citati decreti ministeriali 16 marzo 2007, 9 luglio 2009 e 19 dicembre 2023 n. 1649, le caratteristiche di cui al citato articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 172 del 2019, sussistono nella laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), nella laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e nella laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S) e che a queste ultime è equiparata esclusivamente la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);
- CONSIDERATO che, nell'ambito delle classi di lauree triennali richieste dal citato articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano a contenuto giuridico le lauree triennali individuate con decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e che a queste ultime sono equiparati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali (istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 riconosciuti al termine di un corso di durata triennale) e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. u), del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che prevede che fino all'anno 2026, ai fini della partecipazione al concorso interno per vice commissario, per il solo personale appartenente al ruolo degli ispettori già frequentatori del 7°, 8° e 8°-*bis* corso per vice ispettore, si considera utile anche la laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguita, nell'ambito dei suddetti corsi di formazione, in base all'apposita convenzione stipulata dall'amministrazione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, “ *Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi della Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONSIDERATA la necessità di bandire un concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l'accesso alla qualifica di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di **118 posti** per l'accesso alla qualifica di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia cui può partecipare il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni nonché il personale del ruolo degli ispettori.
2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, sono riservati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, fermo restando il possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando:
 - a) **n. 12 posti** al personale appartenente al ruolo degli ispettori, già frequentatore del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
 - b) **n. 42 posti** al personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
 - c) **n. 64 posti** al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di cui **n. 13 posti** sono riservati ai sostituti commissari.
3. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, ai candidati muniti dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, sono riservati **n. 3 posti** ai sensi dell'articolo 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
4. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 2 del presente articolo, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 2

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
 - a) essere in possesso dei requisiti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- n. 198 nonché dei requisiti medici previsti per l'accesso agli specifici ruoli del personale della polizia di Stato qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica. Gli accertamenti medici e psico-attitudinali già effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato non devono essere ripetuti;
- b) essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico conseguita presso un'Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), la laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S), in quanto conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi formalmente risultati utili ai fini dell'ammissione all'esame di laurea. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, ai titoli di cui al secondo periodo della presente lettera è equiparata la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);
- c) essere in possesso di una laurea triennale a contenuto giuridico conseguita presso un'Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato. Nell'ambito delle classi di lauree triennali richieste dal citato articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano a contenuto giuridico le lauree triennali individuate con decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 qualora siano state conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi formalmente risultati utili ai fini dell'ammissione all'esame di laurea. Ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, 11 novembre 2011 e successive modifiche, ai titoli di cui al secondo periodo della presente lettera sono equiparati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali (istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale) e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- d) per il solo personale appartenente al ruolo degli ispettori, già frequentatore del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. u), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si considera utile anche la laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguita, nell'ambito dei suddetti corsi di formazione, in base all'apposita convenzione stipulata dall'amministrazione.
2. Non sono ammessi a partecipare coloro che:
- a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
 - b) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R. n. 3/1957.
3. Non sono, altresì, ammessi a partecipare coloro che hanno riportato nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando:
- a) un giudizio complessivo inferiore a distinto;
 - b) la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave.
4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l'accesso, di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova.
5. I requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del citato d.lgs. n. 95/2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.
6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta, della idoneità fisica e psichica, ove previsto, e della idoneità attitudinale al servizio specificamente previsto per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia.
7. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualunque momento con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

ART. 3

Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, utilizzando esclusivamente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

la procedura informatica presente sul portale <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "concorso interno").

2. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà dichiarare:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
- d) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- e) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- f) di non essere o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari, per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
- g) il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito o da conseguire entro la prima prova concorsuale, con l'indicazione dell'Università o dell'Istituto universitario equiparato che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura *on line*;
- h) tutti i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;
- i) la lingua, a scelta fra inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, albanese, russo o cinese, nella quale intende sostenere la prova della conoscenza della lingua straniera in sede di colloquio orale; a tal fine, la lingua tedesca è esclusa dalla scelta per coloro che partecipano alla prevista riserva dei posti ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del presente bando;
- j) l'Ufficio/Reparto e la Sezione presso cui presta servizio;
- k) l'Ente Matricolare di riferimento;
- l) il punteggio conseguito nei rapporti informativi nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando;
- m) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando;
- n) il titolo di riserva per il quale concorre, fra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2 del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza;
- o) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva. A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3, n. 4) del citato d.P.R. n. 752/1976, dovrà specificare la lingua nella quale dovrà sostenere le prove d'esame;
- p) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. I titoli di cui alla lettera h) del precedente comma 1 non saranno presi in considerazione e non costituiranno in ogni caso oggetto di valutazione se non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Il candidato che intende revocare la domanda di partecipazione dovrà procedere secondo le indicazioni presenti sul citato portale. La domanda revocata sarà definitivamente eliminata dal sistema.
5. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza.
6. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composta da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. Per la prova di lingua e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella lingua prescelta dal candidato e da un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica.
2. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice.
3. I componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della Commissione esaminatrice, salvo motivata impossibilità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno – Comparto Ministeri.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo, in caso di esigenze sopravvenute, sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 5

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
 - prova preselettiva, qualora sia disposta;
 - accertamenti psico-fisici, ove previsti;
 - accertamenti attitudinali;
 - prove scritte;
 - prova orale;
 - valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti.
2. L'Amministrazione può procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ove previsti e attitudinali anche dopo le prove scritte o la prova orale e, comunque, nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale *"con riserva"*.

ART. 6

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. La prova preselettiva, qualora disposta, consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo.
2. La banca dati contenente i 4.000 quesiti, 1.000 per ciascuna delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla, che saranno utilizzate per elaborare i questionari per la prova preselettiva, saranno pubblicate, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

medesima prova, sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>.

3. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con 5 risposte, delle quali una sola è esatta.

4. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.

5. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

6. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>, il giorno 15 gennaio 2025 con valore di notifica a tutti gli effetti.

7. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.

ART. 7

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all'articolo 6, comma 7.

2. Il questionario contiene n. 25 quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 6, comma 2, a cui i candidati dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne darà atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova, pubblicati sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>.

3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'interno del 9 settembre 2022, n.168.

4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.

5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, pena l'esclusione dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>, le “Modalità per l'espletamento della prova preselettiva”.

ART. 8

Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione anonima degli elaborati della prova preselettiva, l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, e il successivo abbinamento all'identità del loro autore, sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi di un sistema informatizzato, messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>.
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo web <https://concorsionline.poliziadistato.it>.
5. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva è ammesso agli accertamenti psico-fisici ove previsti ed attitudinali, un numero di candidati pari a duemila nonché, in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ove previsti ed attitudinali, con le modalità pubblicate sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 5, comma 2.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 9

Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima della data di inizio degli accertamenti stessi, sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>.
2. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

ART. 10

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati appartenenti ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici a cura di una Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle "*Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici*" che saranno pubblicate sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>, almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena dell'esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
 - certificato anamnestico, sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
- esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:

- 1 esame emocromocitometrico con formula;
- 2 esame chimico e microscopico delle urine;
- 3 creatininemia;
- 4 gamma GT;
- 5 glicemia;
- 6 GOT (AST);
- 7 GPT (ALT);
- 8 HbsAg;
- 9 Anti HbsAg;
- 10 Anti Hbc;
- 11 Anti HCV;

12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

5. La Commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.

6. Costituiscono cause di inidoneità, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-*quinquies*, del citato d.lgs. n. 95/2017, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. Parimenti costituiscono causa d'inidoneità l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuale o pregresso.

7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.

8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 11

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati appartenenti ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia saranno sottoposti alla verifica del possesso delle qualità attitudinali da parte di una Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, con qualifiche non superiori a quella del presidente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno – Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificarne l'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all'attività di polizia.
4. Gli accertamenti sono articolati in due distinte fasi:
 - a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale. Tale fase sarà condotta separatamente da:
 - funzionari della carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle categorie di cui all'art. 24, comma 7, lettera a) del D.M. 168/2022;
 - funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite nella “*relazione psicologica*”. Gli esiti dell'intervista sono riportati in una “*scheda di valutazione attitudinale*”;
 - b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui al comma 1, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla precedente lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle funzioni e all'assunzione delle relative responsabilità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali e previa valutazione della Direzione centrale di sanità, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni della carriera dei funzionari di Polizia.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.
8. Le “*Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali*” saranno pubblicate sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>, almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

ART. 12

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di sei ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
 - a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, ovvero diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale;
 - b) risoluzione di un caso in ambito gestionale-organizzativo per verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato.
3. La Commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30), non procede alla valutazione dell'altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, non inferiore a ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) in ciascuna delle prove scritte.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:
 - a) diritto costituzionale;
 - b) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
 - c) lingua straniera prescelta dal candidato fra inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, albanese, russo o cinese. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

6. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.

7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).

ART. 13

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono convocati alle prove scritte e dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 13 marzo 2025 e se ne darà avviso sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>. Qualora non venga svolta la prova preselettiva, in data 15 gennaio 2024 sarà pubblicata, con identiche modalità, la data del diario delle prove scritte. Queste pubblicazioni valgono come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.

3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per le suddette prove scritte sono esclusi di diritto dal concorso.

ART. 14

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, presentati prima della prova d'esame e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.

2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito portare apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico. È vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra, a quelle contenute nelle *“Modalità per lo svolgimento delle prove scritte”* preventivamente pubblicate sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>, delle quali viene data lettura prima delle prove d'esame, ovvero a quelle impartite dal presidente della Commissione esaminatrice o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

ART. 15

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisi nelle seguenti sottocategorie:

- 1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 5;
- 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3;
- 3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, fino a punti 1;
- 4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 1;
- 5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica italiana", fino a punti 1.
- B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
 - 1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1;
 - 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
 - 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1;
 - 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;
 - 5) master universitari di primo o secondo livello, fino a punti 1;
 - 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;
 - 7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione AOODPIT, registro decreti dipartimentali n. 141 del 9 febbraio 2021, fino a punti 0,5;
 - 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d'esame.
4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame nonché l'idoneità psico-fisica, qualora prevista, e attitudinale.
5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale. Tutta la documentazione deve essere conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice.
6. Ai fini della valutazione dei titoli professionali, si applicano i seguenti criteri:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purché non siano stati svolti nel medesimo contesto temporale;
 - b) le frazioni di anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
 - c) tra due o più servizi contemporanei è valutato solo quello più favorevole al candidato;
 - d) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per l'accesso alla carriera dei funzionari.
7. Non sono in ogni caso oggetto di valutazione:
- a) i titoli non espressamente previsti dal presente articolo, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e riportati nella scheda di validazione compilata dall'ente matricolare di competenza e sottoscritta dal candidato;
 - b) i servizi anteriori e i titoli di studio prodromici a quelli prescritti per l'accesso al concorso;
 - c) le attestazioni di lodevole servizio;
 - d) le attività svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione.
8. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Le schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, e sottoscritte, entro 10 giorni, per conferma, dal candidato.

ART. 16

Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento

1. L'ammissione alla prova d'esame orale è comunicata al candidato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono svolte in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

ART. 17

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza- Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it ovvero per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza che utilizzerà il citato indirizzo.

ART. 18

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame scritta e orale, la Commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma della media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte, con il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata la graduatoria e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti previste dall'articolo 1, commi 2 e 3.
3. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e se ne darà avviso sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina dedicata al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>, con valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 19

Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 9, del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, i candidati dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 5-ter del citato d.lgs. n. 334/2000 e alla parte II, Titoli I e II del citato D.M. 168/2022.
2. I vincitori saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, l'assegnazione è effettuata secondo i criteri di cui agli articoli 4, comma 7 e 5-ter, comma 6, del d.lgs. n. 334/2000.

ART. 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con sede in Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma.
Il Punto di contatto è la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio concorsi, che può essere contattato ai seguenti recapiti:
email: dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it;
pec: dipps035.0600@pecps.interno.it.
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Ministero dell'interno, Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma, raggiungibile ai seguenti indirizzi:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

email: responsabileprotezionedati@interno.it;
pec: rdp@pec.interno.it.

- c) il trattamento è finalizzato all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, nella legge 1° febbraio 1989, n. 53 e nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198;
- d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e/o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali.

4. Ai candidati sono riconosciuti, tra gli altri, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

5. Il trattamento dei dati personali e particolari contenuti nel portale <https://concorsionline.poliziadistato.it> è regolato dall'articolo 11 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia del 28 dicembre 2023.

ART. 21

Accesso ai documenti amministrativi

- 1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.
- 2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate all'indirizzo dipps017.0200@pecps.interno.it.
- 3. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate all'indirizzo dipps017.0302@pecps.interno.it.
- 4. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it.

ART. 22

Provvedimenti di autotutela

- 1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>.

ART. 23

Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternatively, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 01 NOV 2024

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Pisani

PS